



CITTA' DI TORINO

Vice Direzione Generale Servizi Tecnici, Ambiente, Edilizia Residenziale Pubblica e Sport
Settore Edifici Municipali

Servizio Centrale Contratti
Appalti ed Economato - Appalti Lavori Pubblici

OGGETTO: Procedura aperta n° 79/2011 – Appalto integrato per la ristrutturazione degli edifici ex Incet di via Banfo – Secondo lotto funzionale - Quesiti posti relativamente ai requisiti di partecipazione alla gara.

Sono pervenute al Settore le due note che si allegano, recanti quesiti in merito alla gara di cui all'oggetto, in riferimento alle quali, come da accordi intercorsi con codesto spett.le Servizio, si ritiene di rispondere secondo quanto segue:

Quesito n° 7

Un concorrente chiede conferma relativamente alla possibilità di partecipare all'appalto in oggetto come impresa singola essendo in possesso della “attestazione SOA con le seguenti categorie: OG1 classe VII e OG11 classe III”.

Risp.: Il quesito attiene materia regolata dalla normativa e in particolare dal combinato di cui all'art. 357 comma 12 del D.P.R. 207/2010 (norme transitorie) e dell'art. 3 del D.P.R. 25.01.2000 n. 34, cui si rimandano i singoli concorrenti per la verifica del possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione delle opere in oggetto. Nello specifico, a titolo esemplificativo, si precisa che, con le classifiche indicate, il concorrente potrà partecipare come impresa singola (in quanto in possesso di adeguata classifica nella categoria prevalente) ma sarà tenuto a indicare in sede di partecipazione alla gara l'intenzione di subappaltare parte delle opere impiantistiche rientranti nelle categorie equivalenti alla categoria OG11 (OS30, OS28, OS3), potendo concorrere all'esecuzione di tali opere solo nei limiti di importo imposti dall'attestazione SOA classe III.

Quesito n° 8

Viene richiesto se “nel caso i servizi di progettazione siano espletati da una A.T.P. il rispetto del requisito di cui al punto 15 A2) comma 2, lettera C) del Disciplinare di gara, relativo all'aver svolto negli ultimi 10 anni due servizi di progettazione per lavori appartenenti alle Classi e Categorie: I/d; I/g; III/a; III/b; III/c per gli importi indicati, si intende soddisfatto se un componente dell'A.T.P. ha svolto i due lavori richiesti in categoria I/d; un altro quelli in categoria I/g; ecc...”.

Analogo quesito viene posto da un altro concorrente che in relazione al medesimo requisito e sempre nell'ipotesi di costituire un A.T.P. per i servizi di progettazione chiede se il rispetto dello stesso sia soddisfatto “qualora un componente abbia svolto i due servizi in una o più categorie, con ciò intendendo che non è necessario che ogni associato possieda il requisito per tutte le classi e categorie richieste ma esclusivamente per quelle nelle quali dichiara di intervenire”.

Risp.: In merito alla materia dei quesiti di cui sopra si rimanda a un'attenta lettura di quanto previsto dal Disciplinare di gara e delle precisazioni già fornite nella risposta al Quesito n° 1. La



non frazionabilità dei due servizi di cui al punto 15 A2) comma 2, lettera C) è da intendersi riferita alle singole categorie individuate e pertanto sono ammissibili tutti i raggruppamenti temporanei in cui il requisito sia rispettato, per ognuna delle predette categorie, da almeno uno dei soggetti associati.

Quesito n° 9

Un concorrente, che manifesta l'intenzione di avvalersi, per l'espletamento dei servizi di progettazione previsti, di un costituendo raggruppamento temporaneo chiede:

- 1) se in “tale caso il requisito di cui al punto 2, lettera b) del paragrafo 15.A.2. del Disciplinare di Gara può essere soddisfatto dalla somma dei servizi di progettazione definitive e/o esecutiva svolta dai vari soggetti che compongono il Raggruppamento senza una percentuale minima in capo al mandatario e ai mandanti”;
- 2) se “il soddisfacimento di tutti i requisiti di cui al punto 2, lettera c) del paragrafo 15.A.2. deve essere garantito esclusivamente da almeno uno dei soggetti partecipanti al raggruppamento oppure ciascun soggetto può aver svolto uno o più servizi di progettazione definitiva e/o il numero totale dei servizi dei soggetti partecipanti al Raggruppamento sia almeno 2 per ciascuna classe e categoria”;
- 3) se sia “in ogni caso ammesso l'avvalimento per i servizi di progettazione”.

Risp.: In relazione al punto 1) del quesito si richiamano i contenuti del Disciplinare di gara, che non prevede alcun vincolo percentuale nel soddisfacimento del requisito. In merito ai servizi che concorreranno al soddisfacimento del requisito si precisa che, qualora gli stessi abbiano compreso più livelli di progettazione per un singolo lavoro, l'importo di quest'ultimo dovrà essere conteggiato solo una volta.

Per quanto riguarda il punto 2) si richiama l'ultimo periodo a pag. 14 del Disciplinare relativo alla non frazionabilità dei requisiti di cui al punto 2 lettera c) dell'art. 15.A.2 e si rimanda a quanto già esplicitato nelle risposte ai quesiti n° 1 e n° 8.

Per quanto riguarda il punto 3) si rimanda all'ultimo periodo dell'art. 15 a pag. 27 del Disciplinare di gara, i cui contenuti sono da riferirsi anche ai servizi di progettazione e che riporta: “Per la qualificazione è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, alle condizioni e prescrizioni di cui al medesimo articolo”.

Quesito n° 10

Un concorrente chiede, in merito ai punti 15 B 8) e 15 B 9) del Disciplinare “di potere inserire nell'offerta tecnica anche elaborati grafici in aggiunta alle cartelle delle previste relazioni tecniche” al fine di permettere “una più congrua e semplice interpretazione delle proposte da parte della commissione di valutazione allineandosi quindi ai criteri che hanno portato ad ammettere degli allegati grafici per tutti i precedenti punti dell'offerta tecnica”.

Risp.: Si rimanda ai contenuti dell'ultimo periodo di pagina 24 del Disciplinare, che invita i concorrenti a contenere ciascuna delle relazioni di cui all'articolo 15 B nei limiti previsti ma salvaguarda il diritto degli stessi a poter spiegare pienamente gli elementi proposti nelle predette relazioni. È quindi nella facoltà del concorrente allegare elaborati grafici tesi a meglio chiarire i contenuti di quanto offerto, fatto salvo l'invito a evitare ridondanze e a limitare tali allegati a quanto ritenuto strettamente necessario per i fini di cui sopra.

Cordiali saluti,

Il Dirigente
Arch. Dario SARDI

